



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Ordinanza n. 31

Prot 19624 28 NOV. 2016

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che i residenti di Via Angeloni e Via Nazario Sauro hanno più volte segnalato lo stato di fatiscenza dell'immobile sito in Angeloni n.25, individuato catastalmente al NCEU al Fg. 20 part. 148 subb. nn. 1-2-3, di proprietà del Sig. Cosenza Massimiliano, residente a Roma in Via Bovegno n.29;
- CHE recentemente, forse anche per effetto delle scosse sismiche del 30/10/2016, i residenti hanno evidenziato l'accentuarsi della situazione di degrado dell'immobile;
- CHE in data 31/10/2016 personale del Settore Urbanistica del Comune di Castelfidardo, con l'ausilio di una piattaforma elevatrice, ha effettuato un sopralluogo presso l'immobile sito in Via Angeloni n.25 (la documentazione fotografica è depositata agli atti dello stesso settore), valutando dall'esterno la presenza di eventuali situazioni di pericolo;

ANALIZZATA la copertura dell'immobile, si è evidenziato che quella originaria in coppi presentava un avvallamento sospetto, da una analisi più approfondita dopo aver sistemato i coppi più pericolanti, si è constatata la rottura di una porzione di struttura portante con legno, la parte restante di copertura composta da un tavolato in legno e soprastante guaina ardesiata rimaneggiata su incarico dell'Amministrazione Comunale per effetto di una precedente Ordinanza Sindacale n.205 del 22/10/2002 contingibile ed urgente rimasta inattuata da parte del Sig. Cosenza Massimiliano non presentava anomalie apparenti.

COSTATATO che tale stato di degrado della struttura portante della copertura in legno e coppi può comportare il crollo della stessa, per effetto anche delle continue infiltrazioni di acque meteoriche, con conseguente pericolo per gli abitanti degli edifici circostanti e per coloro che transitano sull'adiacente strada pubblica (Via Angeloni).

ACCERTATO che l'immobile di cui trattasi risulta disabitato da oltre 20 anni ed in totale stato di abbandono, oltre ad essere stato oggetto di diverse ordinanze contingibili ed urgenti (ordinanze n. 164 del 27/08/1999 e n. 205 del 22/10/2002) senza che il proprietario provvedesse all'esecuzione dei lavori, determinando quindi l'intervento sostitutivo del Comune.

CHE al fine di scongiurare la situazione di pericolo, a tutela della pubblica e privata incolumità, occorre intervenire immediatamente al fine di ripristinare la stabilità della struttura portante della copertura ed eliminare definitivamente il pericolo di caduta dei coppi;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/06/2000 n. 267.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ORDINA

Al Sig. COSENZA MASSIMILIANO nato a Roma il 05/02/1969 (c.f: CSNMSM69B056H501G) ed ivi residente in Via Bovegno n.29 l'eliminazione di tutte le porzioni di copertura (coppi) pericolanti ed il ripristino della funzionalità della stessa (sostituzione travi portanti ammalorate), sull'immobile di proprietà sito in Via Angeloni n.25, entro 15 giorni dal ricevimento della presente.

Nel caso in cui il proprietario Sig. Cosenza Massimiliano non intervenga a rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, entro il termine stabilito, il Comune di Castelfidardo si sostituirà al proprietario nell'esecuzione dei suddetti lavori addebitandogli le relative spese.

I Carabinieri, la Polizia Locale i tecnici comunali (Settori Lavori Pubblici ed Urbanistica) sono tenuti alla verifica circa l'ottemperanza della presente ordinanza.

Dalla residenza Municipale, 28/11/2016.



IL SINDACO

Dott. Roberto Ascani

Ai sensi comma 4 articolo 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza.